



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe (All. delibera 141/2018)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è cominciata in data 29 marzo ed è terminata il 9.04.2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione, tenendo conto che il Segretario Comunale che svolge funzioni di Nucleo di Valutazione è altresì nominato Responsabile della Trasparenza, è stata effettuata controllando innanzitutto le pubblicazioni a video, dunque esaminando la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. La verifica degli adempimenti richiesti è stata fatta in particolare con la collaborazione di alcuni dipendenti che procedono alla maggior parte delle comunicazioni ed al quale viene solitamente trasmesso dagli Uffici il materiale per la pubblicazione. In sede di verifica sono stati pubblicati ed aggiornati (alcuni già per la data del 31 marzo 2018) con specifico impulso agli Uffici interessati, atti/dati/documenti come richiesti in quanto mancanti. Si è proceduto inoltre a sentire alcuni responsabili in merito al contenuto di dati e documenti come richiesti in pubblicazione dalla legge ed in merito all'aggiornamento degli stessi. Si è inoltre proceduto a verificare le funzionalità che consentono i processi di pubblicazione in relazione a determinati atti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Come già rilevato sia in sede di Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Sezione Trasparenza 2018/2020, sia nell'ambito della Relazione sull'adempimento degli obblighi per il 2017, persistono criticità sull'assolvimento completo ed esaustivo degli obblighi di trasparenza in Comuni di piccola dimensione.

Non sono, innanzitutto, ad oggi state emanate specifiche Linee guida di semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza rivolte a tali Comuni (i Comuni di piccola dimensione sono stati indicati dall'ANAC nella misura del numero di abitanti sotto i 15 mila). Gli adempimenti, numerosi e specifici, sono pertanto illogicamente richiesti, nella stessa ed identica misura, e con le medesime sanzioni, ad enti quali Ministeri o Comuni di ampie dimensioni ed a piccoli Comuni. Rimangono forti le limitazioni di tipo strutturale e di tempistica che non consentono assolutamente l'ottemperanza a tutti gli obblighi di pubblicazione e relativi aggiornamenti come prescritti dalla legge e ciò nonostante la legge avesse chiaramente espresso la volontà e l'esigenza di semplificare (ed invero ai sensi dell'art. 3, comma 1 ter del Dlgs. 33/2016 come modificato dal Dlgs. 97/2016" L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (...)" ; in secondo luogo il chiaro riconoscimento, ribadito anche nel PNA aggiornato nel

2015, “della necessità di interventi di semplificazione dell’attuazione della normativa per gli enti di piccole dimensioni, in una logica di ausilio e di sostegno”. La Prefettura, indicata quale ente deputato ad una collaborazione, non ha ad oggi proposto e/o dato avvio o iniziativa ad alcun genere di ausilio o sostegno).

Occorre difatti tenere conto:

- ✓ della persistente mancanza di una struttura/Ufficio destinata agli adempimenti in questione (come indicato dall’ANAC nel PNA) e/o di un’organizzazione strutturata che consenta ad ogni Responsabile individuato quale obbligato di seguire, tramite il proprio Ufficio tutti i singoli adempimenti e della connessa impossibilità di garantire un continuo ed adeguato processo di flussi informativi da pubblicare (ogni Settore conta in media da due a quattro dipendenti);
- ✓ dalla impossibilità per i Segretari Comunali, chiamati dalla legge alle funzioni di Responsabilità per la Corruzione e per la Trasparenza, titolari di più sedi di: a) procedere, specialmente in un Comune di piccole dimensioni con ridotto organico, alla programmazione e svolgimento di ulteriori attività oltre a quelle già richieste dai numerosi obblighi e scadenze di legge; b) esercitare una vera, efficace e continua attività di controllo sui dati e sui suoi continui aggiornamenti;
- ✓ dalla assenza in capo al Segretario di poteri di spesa e dunque di effettiva programmazione ed attuazione di una attività di formazione specifica e mirata, considerate anche le drastiche limitazioni di spesa in materia di formazione;
- ✓ dalla esiguità di risorse relative anche alle dotazioni informatiche e software gestionali che devono essere continuamente implementati per consentire il rispetto degli adempimenti;
- ✓ del continuo e frenetico panorama normativo di leggi ed interpretazioni spesso non coordinate tra loro ed in continua evoluzione che continuano a rendere particolarmente magmatica l’intera materia e l’intero programma degli obblighi a partire dalla normativa di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. che ha già subito un correttivo e che è stato attuato solo in parte con Linee Guida, spesso modificate ed aggiornate, fino alle disposizioni in materia di accesso civico (dopo la deliberazione ANAC n. 1310 e Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017 è stato approvato provvedimento avente ad oggetto: *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del Dlgs. 33/2013”* cd. Linee Guida FOIA. Numerosi risultano, anche a seguito delle prime generali Linee Guida di cui sopra, i dubbi interpretativi su questo nuovo istituto, a partire dalla stessa Autorità. Con un comunicato del 27.04.2017 l’ANAC ha infatti indicato quanto segue: *“Pervengono a questa Autorità numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA). Come è noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017. Considerata la novità dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l’aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali. In tale prospettiva, l’Autorità ha avviato un monitoraggio per l’esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC*

solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle suddette Linee guida").

Ulteriori criticità rilevate sono quelle relative alla assoluta mancanza di chiarezza legata ad atti oggetto di pubblicazione quali atti relativi a: a) "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (ciò che viene pubblicato, oltre ai contributi e sussidi sociali in senso proprio coincide spesso con appalti di servizi e forniture considerando che l'affidamento di un servizio ai sensi del Dlgs. 50/2016 non comporta attribuzione di vantaggio economico, bensì di un corrispettivo contrattuale); b) "Consulenti e collaboratori"(in ragione delle continue modifiche normative, del dettato di legge non chiaro, dei continui e contrastanti orientamenti della Corte dei Conti e giurisprudenza amministrativa sulle tematiche. Si pensi, ad esempio, alla materia degli incarichi legali, tipologia intesa in maniera contraddittoria da giurisprudenza varia e da ANAC tra collaborazioni/lavoro autonomo/affidamento servizi tenendo conto che il nuovo Codice degli Appalti indica quale servizio sottratto al Codice la consulenza legale per importi sottosoglia). L'ANAC, a seguito di quesiti sull'oggetto specifico di tali pubblicazioni, ha rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione ogni decisione in merito. Il responsabile della Trasparenza proverà a redigere, quale misura nel vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Sezione Trasparenza, un'apposita direttiva/circolare in merito.